



COMUNE DI TARANTO

SINDACO

Decreto del Sindaco
N. 11 del - 8 LUG. 2022

Oggetto: Nomina del Direttore Generale

IL SINDACO

PREMESSO CHE domenica 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTA la proclamazione in data 17 giugno 2022 dell'elezione alla carica di Sindaco dello scrivente, Rinaldo Melucci, nato a Taranto il 26.01.1977;

VISTI:

- l'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale *"il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza"*;
- l'art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base al quale *"il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, al di fuori della dotazione organica, previa deliberazione della Giunta Municipale e stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. La nomina è effettuata secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati dal programma amministrativo del Sindaco, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica"*;

VISTA la deliberazione n. 12 del 4 luglio 2022 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato che l'Amministrazione si avvalga di un direttore generale ai sensi della suddetta normativa;

VISTA la macrostruttura organizzativa dell'Ente (Deliberazione G.C. n.337 del 30.09.2021 e n 378 del 27.10.2021);



DATO ATTO che il rapporto che si instaura fra il Direttore Generale e l'Amministrazione comunale è di *natura fiduciaria*, si configura come di diretta attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo e si costituisce per effetto di specifico provvedimento di nomina del Sindaco come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che non richiede alcuna procedura comparativa/selettiva a differenza degli incarichi dell'art. 110 del predetto D.lgs. n. 267/2000 (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*);

CONSIDERATO che già con circolare del Ministero dell'interno n. 1 del 15 luglio 1997 è stata sottolineata la caratteristica del direttore generale di *"soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco ... A tale facoltà fa da contrappeso la possibilità di revoca ad nutum, in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario. Ne deriva un rapporto di tipo gerarchico-funzionale tra il direttore generale ed i dirigenti dell'ente: al primo, limitatamente ai poteri assegnatigli, i dirigenti rispondono nell'esercizio delle funzioni loro attribuite"*.

Che, in questo senso, la giurisdizione contabile ha evidenziato *"il classico rapporto fiduciario e di stretta collaborazione che caratterizza gli incarichi dirigenziali di livello generale ai massimi livelli, ... ad ulteriore testimonianza del rapporto fiduciario che intercorre tra il Direttore Generale e l'organo politico di vertice dell'amministrazione locale"* (così Corte dei conti, sez. controllo Liguria, deliberazione n. 84/2010) ritenendo, comunque, che la fiduciarità dell'incarico di Direttore generale non può prescindere dai requisiti necessari per il conferimento dell'incarico (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Emilia-Romagna, n.3/2015);

Che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. (sent. n. 13538/2006), nella propria funzione nomofilattica, *"... nel caso del direttore generale del comune, la ricognizione della normativa di settore comprova ampiamente l'assenza di un procedimento di evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, ... Una diversa interpretazione, del resto, non sarebbe coerente con la scelta legislativa di assegnare al diritto privato la costituzione rapporti di lavoro subordinato con dirigenti di vertice, non giustificandosi, fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge, l'attrazione nell'area dell'attività autoritativa del conferimento dello stesso incarico mediante contratto di lavoro autonomo"*. Nell'occasione ha osservato la Suprema Corte - ha affermata la giurisdizione ordinaria anche nel caso che il rapporto di lavoro tra comune e direttore generale dovesse, in base ai concreti contenuti del contratto qualificarsi come di lavoro



autonomo professionale, atteso che *"In linea generale, in disparte in tema delle assunzioni di dipendenti, governato dall'art. 97 Cost., l'amministrazione perviene alla conclusione di contratti mediante procedimenti amministrativi (e attività autoritativa) soltanto nei casi previsti dalla legge (si veda l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990, nel testo attuale), e cioè, come ha specificato l'art. 6, comma primo, della legge n. 205 del 2000, in materia di affidamento di lavori, servizi o forniture, allorché la scelta del contraente deve operarsi, per dettato normativo, all'esito di procedimenti di evidenza pubblica; fuori da queste ipotesi i procedimenti sono di natura negoziale e retti dal diritto privato,*

Che sempre la Suprema Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7751 del 2012 e Cass. 15 luglio 2010 n. 16580) ha ribadito "che con riferimento al direttore generale del Comune, dalla disciplina di settore - in particolare, dall'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Che, dunque, come diffusamente dimostra la prassi seguita, nel caso del c.d. city manager trattasi di nomina di organo di vertice dell'ente locale, di raccordo tra gli organi di governo e l'apparato burocratico, attraverso cui l'Amministrazione comunale non persegue interessi politici ma quelli, pubblici, di realizzazione del suo programma politico attraverso l'apparato tecnico-gestionale.";

CONSIDERATA la nota prot. nr. 123152 dell'1/07/2022 con la quale il Sindaco ha comunicato il nominativo del soggetto individuato per la copertura dell'incarico di Direttore Generale di questo civico Ente nella persona del Dott. Carmine Pisano e trasmesso il relativo CV sottoscritto;

VISTA la PEC, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 124208 del 4/07/2022, con la quale il Dott. Carmine Pisano ha formalmente accettato l'incarico e comunicato che, a far data dalla decorrenza dell'incarico di Direttore Generale del C.E., così come stabilita nel provvedimento di nomina, sarà formalizzata apposita istanza di aspettativa non retribuita dal Comune di Taranto per tutta la durata dello stesso;

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Carmine Pisano, giusta nota prot. n del 30/06/2022, allegato al presente decreto per doverosa pubblicità e trasparenza del processo decisionale e della relativa scelta, che denota il possesso dei requisiti di studio, professionalità ed esperienza per i quali conferire l'incarico in oggetto;



DATO atto, infatti, che il Dott. Carmine Pisano è dirigente a tempo indeterminato del Comune di Taranto;

RILEVATO che l'anzidetto *curriculum* evidenzia non solo un significativo percorso culturale, formativo e di studi, ma anche un'alta e qualificata esperienza pluriennale con particolare riferimento all'attività svolta presso il Comune di Taranto in qualità di Dirigente, nonché l'aver rivestito ruoli in qualità di Amministratore in società pubbliche, dimostrando capacità gestionali e attitudinali che si ritengono adeguate al nuovo ruolo da ricoprire;

DATO ATTO che il Direttore Generale svolgerà i compiti e le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché tutte le altre funzioni che il Sindaco deciderà di conferirgli in relazione al suddetto incarico;

RITENUTO, pertanto, di nominare Direttore Generale della Città di Taranto il Dott. Carmine Pisano avendo acquisito la sua disponibilità in merito, per la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco, per un compenso onnicomprensivo annuo di euro 120.000,00, oltre oneri riflessi ed accessori nella misura di legge;

RITENUTO, inoltre, in armonia con l'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, di precisare che restano assegnate al Segretario Generale della Città di Taranto tutte le funzioni proprie di tale figura;

Tanto premesso, considerato e ritenuto;

DECRETA

DI CONFERIRE, a far data dall'11/07/2022, al Dott. Carmine Pisano l'incarico di Direttore Generale del Comune di Taranto ex art. 108 del TUEL e art. 13, comma 7, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco, per un compenso onnicomprensivo annuo di euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre oneri riflessi ed accessori nella misura di legge precisando che detto compenso è stato determinato in virtù della particolare qualificazione e specializzazione dell'incaricato, della temporaneità;



D'INCARICARE la Direzione RRUU di provvedere alla contrattualizzazione del rapporto e agli ulteriori adempimenti gestionali in base a quanto previsto dal presente decreto nonché dalle disposizioni normative citate in premessa;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Decreto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente";

DI TRASMETTERE, per quanto d'interesse e di competenza, il presente atto a:

- Consiglio comunale, tramite il Presidente del Consiglio comunale;
- Giunta comunale, tramite il Gabinetto del Sindaco;
- Segretario Generale;
- Dirigenti comunali;
- Collegio revisori dei conti;
- NIV;
- Struttura per la Trasparenza;

Nonché alle OOSS e RSU;

Nonché alla Prefettura - UTG di Taranto

Taranto, Palazzo di Città, 08/07/2022



Il Sindaco
Rinaldo Melucci